

**Causa C-33/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

24 gennaio 2023

**Giudice del rinvio:**

Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria)

**Data della decisione di rinvio:**

24 gennaio 2023

**Appellante:**

AA AG

**Appellati:**

VM

AG GmbH

---

[OMISSIS]

**REPUBBLICA D'AUSTRIA**

LANDESGERICHT KORNEUBURG (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria)

**ORDINANZA**

Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg), statuendo, in funzione di giudice d'appello, [OMISSIS] nelle cause

[A] tra la parte attrice V\*\*\*\*\* M\*\*\*\*\*[OMISSIS]<sup>1</sup> [OMISSIS] e la parte convenuta A\*\*\*\*\* A\*\*\*\*\* AG [OMISSIS] per un importo di **EUR 250** oltre a spese e interessi (**22 R 224/22d**);

<sup>1</sup> [OMISSIS]

[B] tra la parte attrice **A\*\*\*\*\* G\*\*\*\*\* GmbH** [OMISSIS] e la parte convenuta **A\*\*\*\*\* A\*\*\*\*\* AG**, [OMISSIS] per un importo di **EUR 800** oltre a spese e interessi (**22 R 10/23k**);

nell'ambito del procedimento relativo agli appelli proposti da ciascuna delle parti convenute avverso le sentenze del Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria)

[A] del 1° settembre 2022, 24 C 203/22s-7, e

[B] del 26 ottobre 2022, 27 C 174/22y-9,

ha deciso, a porte chiuse, quanto segue:

[I.] [OMISSIS] [collegamento dei procedimenti nazionali]

[II.] Ai sensi dell'articolo 267 TFUE vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti **questioni pregiudiziali**:

[1] «Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (il «regolamento sui diritti dei passeggeri»), in combinato disposto con l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (ASA) del 21 giugno 1999, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010, debba essere interpretato nel senso che un collegamento aereo composto da due voli con partenza nel territorio della Confederazione svizzera, scalo nel territorio di uno Stato membro e destinazione finale nel territorio di un paese terzo (qualora il vettore aereo operante tale collegamento sia inoltre un'impresa comunitaria) rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri».

[2] «Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (il «regolamento sui diritti dei passeggeri»), in combinato disposto con l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (ASA) del 21 giugno 1999, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010, debba essere interpretato nel senso che un collegamento aereo composto da due voli con partenza nel territorio di un paese terzo, scalo nel territorio di uno Stato membro e destinazione finale nel territorio della Confederazione svizzera (qualora il vettore aereo operante tale collegamento sia inoltre un'impresa

comunitaria) rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri».

[III.] [OMISSIS] [Sospensione del procedimento]

**MOTIVAZIONE:**

[I.] [OMISSIS] [Riferimento al diritto nazionale]

[II.] Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale:

[A] **22 R 224/22d**

Sui fatti:

L'attore aveva una prenotazione unica confermata per il collegamento aereo composto dal volo OS 774 da Belgrado (Serbia) a Vienna (Austria) e dal volo OS 575 da Vienna a Ginevra (Svizzera), che la convenuta doveva effettuare il 30 luglio 2020.

Il volo OS 774 da Belgrado a Vienna è stato effettuato. Il volo OS 774 da Vienna a Ginevra è stato cancellato e l'attore ne è stato informato meno di sette giorni prima. Non è stato realizzato alcun trasporto sostitutivo. La distanza percorsa da un volo che collega Belgrado e Ginevra non supera i 1 500 km.

Con lettera del 20 luglio 2020, l'attore ha chiesto alla convenuta il pagamento di una compensazione pecuniaria di EUR 250 e ha fissato come termine per il pagamento il 3 agosto 2020.

Sul procedimento principale:

L'**attore** ha chiesto il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri»), pari a EUR 250, oltre agli interessi, e ha affermato che il regolamento sui diritti dei passeggeri è applicabile al collegamento aereo di cui trattasi.

La **convenuta** ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto facendo valere che il passeggero non è partito da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Parimenti, la destinazione finale non si trovava in un aeroporto dell'Unione europea. Non essendo applicabile il regolamento sui diritti dei passeggeri, il passeggero non ha diritto a una compensazione pecuniaria.

Con la **sentenza impugnata**, il giudice di primo grado ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 250, oltre agli interessi, e al rimborso delle spese. Sotto il profilo giuridico, lo stesso ha valutato i fatti sopra descritti, in parte non

contestati, in parte accertati in modo definitivo in base al diritto processuale nazionale [articolo 501, paragrafo 1, della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile austriaco)], affermando, in sintesi, che in forza dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l'«ASA») del 21 giugno 1999, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 18 ottobre 2006 (formalmente adattata con la decisione n. 2/2020 del 26 novembre 2020), il regolamento sui diritti dei passeggeri è applicabile anche al collegamento aereo di cui trattasi. La convenuta non avrebbe addotto argomenti relativi all'esistenza di una circostanza eccezionale o all'adozione delle misure del caso. L'attore avrebbe quindi diritto ad una compensazione pecuniaria nella misura richiesta.

Contro tale sentenza è diretto l'**appello**, proposto dalla convenuta e fondato sul motivo della valutazione giuridica erronea, con il quale si chiede di riformare la sentenza impugnata respingendola integralmente; in subordine, viene presentata una domanda di annullamento.

L'attore chiede il rigetto dell'appello.

Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg), in funzione di giudice d'appello, è chiamato a statuire in secondo e ultimo grado sul diritto dell'attore.

**[B] 22 R 10/23k**

Sui fatti:

I passeggeri L\*\*\*\*\* N\*\*\*\*\* e S\*\*\*\*\* C\*\*\*\*\* avevano una prenotazione unica confermata per il collegamento aereo composto dal volo OS 568 da Zurigo (Svizzera) a Vienna (Austria) e dal volo OS 899 da Vienna a Marrakech (Marocco), che la convenuta doveva effettuare l'8 settembre 2019.

Il volo OS 568 da Zurigo a Vienna ha subito un ritardo, in conseguenza del quale i passeggeri hanno perso il volo di coincidenza OS 899 e hanno raggiunto la loro destinazione finale a Marrakech con un ritardo di oltre tre ore. La distanza percorsa da un volo che collega Zurigo e Marrakech supera i 1 500 km (ma non i 3 500 km).

I passeggeri hanno ceduto i loro diritti alla compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7 del regolamento sui diritti dei passeggeri (in ultima analisi tramite A \* \* \* \* \* Ltd) all'attrice, che ha accettato la cessione.

L'attrice ha chiesto invano alla convenuta il versamento di una compensazione pecuniaria per un importo totale di EUR 800.

Sul procedimento principale:

L'**attrice** ha chiesto il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (il regolamento sui diritti dei passeggeri), per un importo totale di EUR 800, oltre agli interessi, e ha affermato che il regolamento sui diritti dei passeggeri è applicabile al collegamento aereo di cui trattasi.

La **convenuta** ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto facendo valere che i passeggeri non sono partiti da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Parimenti, la destinazione finale non si trovava in un aeroporto dell'Unione europea. Non essendo applicabile il regolamento sui diritti dei passeggeri, i passeggeri non hanno diritto a una compensazione pecuniaria.

Con la **sentenza impugnata**, il giudice di primo grado ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 800, oltre agli interessi, e al rimborso delle spese. Sotto il profilo giuridico, lo stesso ha valutato i fatti sopra descritti, in parte non contestati, in parte accertati in modo definitivo in base al diritto processuale nazionale (articolo 501, paragrafo 1, del codice di procedura civile austriaco) affermando, in sintesi, che in forza dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l'«ASA») del 21 giugno 1999, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 18 ottobre 2006 (formalmente adattata con la decisione n. 2/2020 del 26 novembre 2020), il regolamento sui diritti dei passeggeri è applicabile anche al collegamento aereo di cui trattasi. La convenuta non avrebbe addotto argomenti relativi all'esistenza di una circostanza eccezionale o all'adozione delle misure del caso. L'attrice avrebbe quindi diritto ad una compensazione pecuniaria nella misura richiesta.

Contro tale sentenza è diretto l'**appello**, proposto dalla convenuta e fondato sul motivo della valutazione giuridica erronea, con il quale si chiede di riformare la sentenza impugnata respingendola integralmente; in subordine, viene presentata una domanda di annullamento.

L'attrice chiede il rigetto dell'appello.

Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg), in funzione di giudice d'appello, è chiamato a statuire in secondo e ultimo grado sul diritto dell'attrice.

### **Sulle questioni pregiudiziali**

[1] Presupposto essenziale del diritto degli attori a una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri è che i collegamenti aerei di cui trattasi rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri.

[2] Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri, il regolamento si applica:

- a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato; oppure
- b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

[3] Nei casi di specie, né il luogo di partenza né la destinazione finale del collegamento aereo si trovano in uno Stato membro dell'Unione europea; nella causa [A] il luogo di partenza è situato nel territorio di un paese terzo e il luogo di destinazione nel territorio della Confederazione svizzera; nella causa [B] il luogo di partenza è situato nel territorio della Confederazione svizzera e il luogo di destinazione nel territorio di un paese terzo.

Tale interpretazione si basa sulla giurisprudenza anteriore della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale un volo con una o più coincidenze che costituisca oggetto di un'unica prenotazione rappresenta un tutt'uno ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento sui diritti dei passeggeri, tale che l'applicabilità di detto regolamento va valutata in considerazione tanto del luogo di partenza iniziale quanto della destinazione finale dello stesso (decisioni della Corte dell'11 luglio 2019, *Ceske aerolinie*, C-502/18, punto 16; del 12 novembre 2020, *KLM Royal Dutch Airlines*, C-367/20, punto 19; del 24 febbraio 2022, *Airhelp*, C-451/20, punto 26; del 6 ottobre 2022, *flightright GmbH*, C-436/21, punto 23). La circostanza che l'aeroporto in cui avviene lo scalo sia situato nel territorio di uno Stato membro non comporta l'applicabilità del regolamento sui diritti dei passeggeri (sentenza della Corte del 24 febbraio 2022, *Austrian Airlines*, C-451/20, punto 41).

[4] L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l'«ASA»), concluso il 21 giugno 1999, stabilisce norme per le parti contraenti in materia di aviazione civile (articolo 1 dell'ASA). Nel suo preambolo si afferma che le parti dell'accordo, a causa del carattere integrato dell'aviazione civile internazionale, perseguono l'armonizzazione delle legislazioni relative al trasporto aereo intraeuropeo.

Il capo 1, articolo 1, paragrafo 1, dell'ASA definisce come obiettivo dell'accordo la fissazione di norme per le parti contraenti in materia di aviazione civile.

Ai sensi dell'articolo 2 dell'ASA, le disposizioni di tale accordo e del suo allegato si applicano solo nella misura in cui concernono il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo secondo quanto disposto dall'allegato dell'accordo stesso.

L'articolo 23, paragrafo 1, dell'ASA dispone che l'accordo lascia impregiudicato il diritto di ciascuna parte contraente, fermo restando l'obbligo di osservare il divieto di discriminazione e le norme di tale accordo, di modificare unilateralmente la propria legislazione su una materia regolata dall'accordo stesso.

L'articolo 32 dell'ASA stabilisce che l'allegato dell'accordo forma parte integrante dello stesso.

In base all'allegato, ai fini dell'accordo in esame, in tutti i casi in cui gli atti menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un criterio di collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini di tale accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un criterio di collegamento identico con tale paese.

Con decisione n. 1/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 18 ottobre 2006 (formalmente adattata con decisione n. 2/2020 del 26 novembre 2020) l'ASA (inter alia) è stato modificato in modo da includere, al punto 6 dell'allegato, il regolamento sui diritti dei passeggeri (in sostituzione del regolamento n. 295/91, nel frattempo abrogato).

Il giudice del rinvio è pertanto incline a ritenere che la formulazione e la chiara finalità dell'ASA depongano già a favore dell'applicabilità senza restrizioni del regolamento sui diritti dei passeggeri anche nel territorio della Svizzera.

[5] Il Zivilgericht (Tribunale civile, Svizzera) del cantone di Basilea, invocando l'articolo 15 dell'ASA, in base al quale ai vettori aerei svizzeri e comunitari sono accordati diritti di traffico unicamente per le rotte tra la Svizzera, da un lato, e l'Unione europea, dall'altro, nonché all'interno dell'Unione europea, afferma che il regolamento sui diritti dei passeggeri si deve applicare solo entro tali limiti (decisioni dell'11 marzo 2011, V.2010.1734, e del 15 maggio 2012, V.2012.213).

Secondo il giudice del rinvio, occorre tuttavia obiettare a tale proposito che l'articolo 15 dell'ASA, relativo alla reciproca concessione dei diritti di traffico, costituisce solo un aspetto parziale dell'accordo nel suo insieme, il quale non ha alcun rapporto evidente con la concessione dei diritti dei passeggeri.

[6] Per contro, il Bundesamt für Zivilluftfahrt (Ufficio federale svizzero dell'aviazione civile; il «BAZL») afferma chiaramente che il regolamento sui diritti dei passeggeri si applica quantomeno anche a tutti i voli provenienti dalla Svizzera indipendentemente dalla compagnia aerea (<[www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/gutzuwissen/fluggastrechte.html](http://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/gutzuwissen/fluggastrechte.html)>). Lo stesso dovrebbe dunque valere – nel caso di specie nella causa [A] – anche per tutti i voli aventi la destinazione finale in Svizzera, qualora siano soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui diritti dei passeggeri.

Orbene, il giudice del rinvio parte dai seguenti presupposti:

- il vettore aereo operativo per entrambe le tratte – ossia la convenuta – è un vettore aereo comunitario;
- l'ottenimento di una compensazione pecuniaria nel paese terzo costituisce un fatto estintivo che, secondo i principi generali, dovrebbe essere affermato e dimostrato da parte del vettore aereo operativo convenuto. La convenuta non ha tuttavia dedotto argomenti al riguardo.

[6] Nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale del 9 aprile 2013 (X ZR 105/12) e del 22 giugno 2021 (X ZR 15/20) – che avevano ad oggetto l'applicabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento –, anche il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «BGH») ha affermato che, con l'estensione del regolamento sui diritti dei passeggeri al territorio della Svizzera da parte dell'ASA, anche i voli che partono dal territorio svizzero e che hanno come destinazione un paese terzo rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

Il BGH tedesco ha rilevato, a tale riguardo, che l'allegato all'accordo relativo al trasporto aereo riformulato da parte del Comitato per il trasporto aereo con la decisione n. 2/2010 stabilisce, al secondo trattino, che, per gli atti richiamati nell'allegato, la menzione degli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall'Unione europea, si intende riferita, ai fini dell'accordo stesso, anche alla Svizzera. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri potrebbe di conseguenza risultare applicabile nel senso che, affinché sorgano diritti ai sensi del regolamento in oggetto, è sufficiente che il luogo di partenza di un volo o, se la compagnia aerea ha sede nell'Unione europea o in Svizzera, il luogo di arrivo, si trovino in territorio svizzero. Siffatta interpretazione dell'accordo sul trasporto aereo e del relativo allegato non solo sarebbe conforme al suo tenore letterale, ma rifletterebe anche lo scopo, formulato nel preambolo del citato accordo, di perseguire l'armonizzazione delle legislazioni relative al trasporto aereo intraeuropeo includendo il territorio della Svizzera. Ne consegue che i vettori aerei possono e devono operare in Svizzera alle stesse condizioni vigenti negli Stati membri dell'Unione europea. I consumatori e i clienti dei vettori aerei devono dunque incontrare in Svizzera il medesimo livello di qualità e, di conseguenza, possono esercitare anche gli stessi diritti nei confronti di tali compagnie tanto in Svizzera quanto negli Stati membri dell'Unione europea, dovendo a loro volta i vettori aerei sottostare alle medesime condizioni di concorrenza. Sarebbe pertanto difficilmente compatibile con tale conclusione il fatto che il regolamento sui diritti dei passeggeri possa essere applicato soltanto a passeggeri in partenza dal territorio della Svizzera verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

[a] Il procedimento pregiudiziale (C-259/13) iscritto al ruolo con il numero X ZR 105/12 è stato tuttavia cancellato dal ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea.



[b] Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, la Corte di giustizia non ha dovuto trattare la [terza] questione, che interessa nel caso di specie, nel procedimento pregiudiziale (C-436/21) iscritto al ruolo con il numero X ZR 15/20.

[7] Una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Tribunale circoscrizionale di Hannover, Germania) (C-3/15) sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui diritti dei passeggeri a un collegamento aereo con partenza da uno Stato terzo a destinazione della Svizzera è stata parimenti cancellata dal ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

[8] Il giudice d'appello ritiene necessario che la questione pregiudiziale sia trattata, per poter decidere definitivamente sulle impugnazioni. Il giudice d'appello ritiene che non sussista un «acte clair».

Qualora la Corte risponda in senso affermativo alle questioni pregiudiziali, gli attori hanno diritto a una compensazione pecuniaria; non sarebbe necessario dar seguito agli appelli proposti da ciascuna delle convenute. Qualora la Corte risponda in senso negativo alle questioni pregiudiziali, gli attori non hanno diritto a una compensazione pecuniaria; l'appello delle convenute dovrebbe essere accolto e le sentenze di primo grado dovrebbero essere riformate con il rigetto delle domande. È quindi necessario che la Corte risponda alle questioni pregiudiziali affinché il giudice del rinvio possa pronunciarsi.

[III.] [OMISSIS] [Riferimento al diritto nazionale]

**Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg), [OMISSIS]**

**Korneuburg, 24 gennaio 2023**

[OMISSIS]